

1. Il reato di plagio

1.1. Cenni storici

L'etimologia del termine plagio, stando ad alcune indagini storico-giuridiche, viene fatta risalire all'aggettivo greco πλάιος, che significa "obliquo, tortuoso, astuto", ovvero dal verbo πλάιω, che significa "batto, spingo, fuorvio" e, per estensione, anche "sottraggo" ¹. Le prime notizie relative alla sua diffusione nel linguaggio giuridico risalgono al terzo secolo avanti Cristo, quando il termine "*plagium*", nell'antica Roma repubblicana, venne impiegato per indicare la condotta illecita di impossessamento e di commercio di un uomo libero o di uno schiavo altrui. Essa designava infatti l'azione delittuosa di colui che, dolosamente, si impossessava, tratteneva o rendeva oggetto di transazione economica un uomo libero o già assoggettato alla schiavitù altrui. Il significato tecnico del termine si mantenne costante nel diritto barbarico e nelle fonti giuridiche altomedioevali, designando con "*plagium*" l'atto di colui che assoggetta illegittimamente un essere umano ad un regime di schiavitù o lo trasferisce altrove contro la sua volontà, rendendolo oggetto di negozi giuridici di varia natura. Come testimoniano la *Lex Salica* del V e del VI secolo dopo Cristo e la *Lex Frisionum* dell'VIII secolo dopo Cristo, il plagio veniva considerato come un crimine di particolare gravità, represso con pene molto severe, fino ad arrivare alla pena di morte ². Questo significato persistette nel diritto intermedio e perdurò fino agli albori dell'epoca moderna, individuando nell'istituto giuridico della schiavitù – inteso come stato dell'uomo privato di qualsiasi personalità giuridica – il principale riferimento

¹ Molè M., Plagio, pubblicato in Novissimo Digesto Italiano, Vol. XIII, pp. 116 - 121, UTET editore, Torino, 1982

² Scognamiglio M., Lex Fabia. Le origini del plagio, Milano, Giappichelli, 2022

normativo nell'individuazione della speciale formulazione della norma ³. La sua repressione mirava, infatti, a "proteggere il diritto di proprietà del padrone dello schiavo nonché a colpire la riduzione in schiavitù, o in condizione di fatto analoga, di un uomo libero" ⁴.

Solo a seguito della Rivoluzione francese e, più di un secolo dopo, grazie alla firma del trattato di pace della Prima guerra mondiale tramite la Convenzione Internazionale di Saint-Germain del 1919, verrà finalmente sancito il carattere illecito della schiavitù in tutte le sue declinazioni e si assisterà per la prima volta alla metamorfosi della natura giuridica della fattispecie plagiaria: da delitto contro la proprietà di esseri umani a delitto contro la libertà individuale ⁵.

Per quanto riguarda il contesto giuridico italiano, l'unica legislazione preunitaria ad impiegare il termine "plagio" con una specifica valenza giuridica è il Codice penale del Granducato di Toscana del 1853, il quale puniva con la pena detentiva, tramite il suo articolo 358, colui che si fosse ingiustamente impadronito di una persona contro la sua volontà o di un infraquattordicenne, seppure consenziente. Francesco Carrara, giurista e politico italiano, fra i primi a scrivere apertamente contro la pena di morte, commentò tale disposizione, fornendo una nozione di plagio che verrà frequentemente richiamata in dottrina ed accolta da larga parte della giurisprudenza anteriore agli anni Ottanta del secolo scorso, definendo il medesimo in termini di "violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di

³ V. Molè M., 1982

⁴ Corte costituzionale, sentenza del 9 aprile 1981, n. 96

⁵ Marvelli E., Sciarrino M., L'evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese, Reg. Trib. Firenze n. 5751, 14/01/2010

vendetta”⁶. Della stessa opinione era anche Giuseppe Puccioni, che, in maniera “avanguardistica” e anticipando di circa quarant’anni la Convenzione di Saint-Germain, ravvisava gli estremi del delitto di plagio nella “sola” violazione della libertà personale dell’individuo, indipendentemente dalla modalità violenta o fraudolenta con la quale la condotta veniva realizzata⁷.

Con l’emanazione di un Codice penale per l’Italia unita, vale a dire il cosiddetto Codice Zanardelli nel 1889, si ebbe però un’inversione di tendenza: venne infatti adottata una visione unitaria, ossia un unico articolo che punisse la riduzione in schiavitù ed il plagio, abbandonando quindi l’idea di ampliare la condotta criminosa anche ad attività psicologiche, come proposto da Puccioni. Si pose quindi il fuoco della rilevanza penalistica sul cosiddetto “*status libertatis*”, che si realizzava nella previsione contenuta nell’art. 145 del Codice, che puniva con la pena della reclusione da dodici a venti anni “chiunque riduca taluno in schiavitù o in una condizione ad essa analoga”. Tale previsione codicistica presupponeva dunque un’attività umana esclusivamente fisica, non prevedendo alcun tipo di attività squisitamente psicologica, il cui risultato si sostanziasse nel porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza dal soggetto attivo, senza tuttavia privarlo della condizione giuridica di uomo libero⁸. Inoltre, l’esplicito riferimento alla “condizione analoga alla schiavitù” poneva seri problemi di interpretazione dottrinale – e giurisprudenziale – già ai commentatori dell’epoca. Il tema del

⁶ Carrara F., Pensieri sul progetto del Codice penale italiano, terza edizione, Tipografia di B. Canovetti, Lucca, 1878

⁷ Carrara F., Giuseppe Puccioni e il giure penale. Cenni biografici del prof. Francesco Carrara, Eugenio e F. Cammelli editori, Firenze, 1867

⁸ Corte costituzionale, sentenza del 9 aprile 1981, n. 96

dibattere era infatti circa l'effettivo intento del legislatore di accomunare alla servitù di diritto – coincidente con la privazione totale della capacità giuridica e dello *status libertatis* – la servitù di fatto, ossia la condizione nella quale la vittima appare totalmente impedita nel concreto esercizio dell'una e dell'altro, benché formalmente libera ⁹.

Il reato di plagio così codificato rimase in vigore fino al 1930, senza trovare però un'ampia applicazione, soprattutto al fine di sanzionare la concezione attuale di plagio. A prevedere per la prima volta una separazione, seppur quasi esclusivamente formale, tra il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e il reato di plagio (art. 603 c.p.) fu il legislatore delegato fascista, tramite il Codice penale approvato nel 1930 e tuttora in vigore. Durante i lavori preparatori, pare fosse stato lo stesso Arturo Rocco, allora ministro guardasigilli, a imporre la linea della diversificazione delle due condotte criminose, contrariamente ai pareri espressi dalla Commissione parlamentare incaricata della stesura del codice, dalle Commissioni reali degli avvocati e procuratori di Napoli e Roma e dalla Corte d'Appello di Napoli. Il Codice penale italiano del 1930 – conosciuto anche come Codice Rocco – impiega quindi il termine "plagio" in un'accezione del tutto inedita rispetto alla codificazione precedente. Il nuovo codice, infatti, pur confermando la collocazione della fattispecie plagiaria nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale, ne riformula il contenuto rispetto all'analoga incriminazione dello Zanardelli, che verrà ripresa pedissequamente nella formulazione dell'art. 600 c.p., rubricato come "riduzione in schiavitù". Il nuovo articolo riguardo il plagio, l'art. 603, recita testualmente: "Chiunque

⁹ Lemme F., Plagio, pubblicato in Enciclopedia giuridica, Vol. XXIII, pp. 1 - 5, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma, 1990

sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni". Il timore, diffuso tra i commissari e condiviso dai rappresentanti delle più prestigiose commissioni dell'Avvocatura del tempo, era che l'impiego di termini legislativi antichissimi per designare ex novo istituti sino ad ora sconosciuti generasse confusione, alimentando una pericolosa indeterminatezza normativa.

Come si legge nei verbali dei lavori preparatori del Codice penale del 1928, "La disposizione appare un po' troppo vaga e indeterminata, poiché l'espressione "sottoporre al proprio potere" potrebbe dar luogo a interpretazioni eccessive e pericolose" ¹⁰. La questione, che si traduce nella votazione di un ordine del giorno con cui si sollecita la fusione delle due fattispecie della riduzione in schiavitù (art. 600) e del plagio (art. 603) in un unico articolo venne risolta dal Guardasigilli Rocco, che, in ossequio alla linea imposta all'inizio dei lavori, ignorò l'esito della consultazione. L'argomentazione addotta nella relazione al progetto definitivo richiama "il vantaggio indiscutibile della chiarezza e [...] la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte", come si evince dalla relazione al progetto del Codice penale del 1930 ¹¹. La scelta del legislatore di rielaborare la tutela penale dello *status libertatis* – introducendo una previsione specifica accanto alla disciplina repressiva di qualsiasi posizione dominante correlata a quella servile (artt. 600-602 c.p.) – è stata motivata dalla volontà di superare le questioni dottrinali sorte intorno all'art. 145 del Codice Zanardelli; la decennale questione riguardava infatti la necessità di stabilire se per "schiavitù o altra analoga condizione" fosse da intendere schiavitù

¹⁰ V. Lemme F., 1990

¹¹ V. Lemme F., 1990

come condizione di diritto ovvero anche di fatto. Con la bipartizione della fattispecie, quindi, si volle codificare non solo la repressione dalla schiavitù di diritto, tramite l'istituzione dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale ("riduzione in schiavitù", "tratta di persone" e "acquisto e alienazione di schiavi"), ma anche dalla schiavitù di fatto, prevedendo, per l'appunto, l'art. 603, rubricato come "plagio". Il legislatore, dunque, coerentemente con l'idea di plagio del codice Zanardelli, riproietta nell'ordinamento penale l'idea di "totale soggezione" ad un concetto esclusivamente fisico. Ai sensi del nuovo codice, quindi, il plagio acquisisce una configurazione autonoma, parallela rispetto alla fattispecie della riduzione in schiavitù e qualificata in particolare dalla soppressione della libertà individuale indotta dal "totale stato di soggezione" della vittima. In ordine a quanto espresso dalla dottrina circa la citata norma, tale soppressione deve ravvisarsi ogni qual volta si assista alla negazione della personalità della vittima, non risultando necessario, ai fini del compimento del fatto reato, il completo annullamento di tutte le manifestazioni esplicative della libertà individuale. Da ciò discende l'impossibilità di escludere il plagio qualora alla vittima "residui una qualche libertà di locomozione, di corrispondenza epistolare con terzi et similia"¹².

La formulazione, così impostata, fu però sin da subito accolta con scetticismo, attestando le preoccupazioni poste dai giuristi di diverso ordine citati in precedenza. Lo scetticismo iniziale si ripercosse in una grande e aperta difficoltà interpretativa in sede di applicazione della norma. Non a caso, infatti, la maggior parte della dottrina che si cimenta nell'attività interpretativa della norma, nel suo primo trentennio di vita, abbraccia la nozione di reato a forma libera

¹² Flick G.M., La tutela della personalità nel delitto di plagio, Giuffrè editore, Milano, 1972

proposta da Vincenzo Manzini, nella sua opera "Trattato di diritto penale italiano" ¹³. L'incertezza esegetica si riscontra facilmente anche nelle pronunce giurisprudenziali dell'epoca, tutte di assoluzione e con la formula "perché il fatto non sussiste", "perché il fatto non costituisce reato" ovvero "perché il fatto non integra gli estremi del plagio", portando ad una diversa rubricazione del fatto. In questa prima fase, dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel privilegiare un'interpretazione teleologica della norma, che individua l'elemento distintivo nello scopo di porre la vittima al servizio del plagiante, traendone un lucro o un profitto di altra natura ¹⁴. Le incertezze in ordine all'elemento materiale del reato – in questo caso, riguardante la padronanza corporea o psichica esercitata sulla vittima – non consentono di pervenire ad un'interpretazione concreta ed univoca della formula normativa dell'art. 603 c.p., almeno fino alla pronuncia della Cassazione del 1961. La Suprema Corte, accogliendo un ricorso per carenza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dichiara espressamente la natura psichica del reato e dei suoi elementi costitutivi. La massima della sentenza di legittimità recita infatti: "il reato di plagio consiste nella instaurazione di una assoluta soggezione psicologica del soggetto passivo al soggetto attivo in modo che il primo venga sottoposto al potere completo del secondo, con quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della persona" ¹⁵. Come si evince dalle motivazioni della sentenza, la sussistenza dell'elemento materiale del reato deve individuarsi nella natura della relazione psichica tra i due soggetti, da accertarsi mediante un'accurata indagine sulle condizioni

¹³ Manzini V., Trattato di diritto penale italiano, Vol. VIII, pp. 649, UTET editore, Torino, 1964

¹⁴ V. Lemme F., 1990

¹⁵ Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza del 26 maggio 1961

psichiche della vittima piuttosto che sulle sue "condizioni materiali di vita", le quali assumono valore di "mero riscontro indiziario"¹⁶. Questa svolta nell'interpretazione della norma ha origine grazie allo sviluppo del contesto socioculturale italiano del dopoguerra, unitamente alla "diffusione dei primi studi sui diritti della personalità e ai timori in ordine all'impiego di nuove tecniche di persuasione di massa"¹⁷.

Il plagio, quindi, inizia ad essere considerato maggiormente come manipolazione mentale, più che come forma di schiavitù di fatto. Per essere più precisi, la sentenza della Cassazione del 1961 citata in precedenza, definisce per la prima volta una sostanziale differenziazione oggettiva fra i reati concernenti la riduzione in schiavitù – artt. 600, 601, 602 c.p. – e implementa, per la prima volta, un carattere che sarà fondamentale, nonché problematico, per la futura individuazione delle condotte ascrivibili al plagio di cui all'art. 603 c.p., come da codesta formulazione. Il termine "assoluta soggezione psicologica" pose inizialmente una novità nel sistema giuridico penale italiano: l'inedito orientamento giurisprudenziale trovò concreta applicazione nell'unica sentenza di condanna per il reato di plagio, pronunciata dalla Corte di Assise di Roma il 14 luglio 1968 a carico del filosofo Aldo Braibanti. Nella ricostruzione dei fatti del controverso caso, emerse come l'imputato venne chiamato in giudizio per rispondere del delitto di plagio continuato in danno di due giovani amici che, secondo l'accusa, erano stati da lui completamente soggiogati, imponendo loro le proprie visioni politico-sociali e, successivamente, per adescarli nell'ambito di una relazione omosessuale. Confermata in

¹⁶ Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza del 26 maggio 1961

¹⁷ V. Lemme F., 1990

appello e in Cassazione, è stata ribadita in altre due pronunce della Suprema Corte di poco successive ¹⁸. Le motivazioni addotte dal giudice di merito, e riaffermate da quello di legittimità, chiamano in causa l'elemento del dominio psichico sulla vittima, al quale può eventualmente – e non necessariamente – accompagnarsi “una signoria materiale e corporale sulla medesima, tale da comportare la negazione della sua personalità a seguito della soppressione delle manifestazioni essenziali dello *status libertatis*” ¹⁹. In merito all'azione del plagiante, questa può esplicarsi con qualsiasi mezzo, anche di natura psichica, in grado di annullare totalmente la libertà del soggetto di autodeterminarsi. Viene infatti riportato nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, che “nel plagio, pertanto, non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l'anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie” ²⁰. La pronuncia suscitò sin da subito numerose polemiche, rendendo il “caso Braibanti” un controverso episodio di cronaca giudiziaria, con ripercussioni non solo in ambito medico-forense, ma anche nella stampa non specializzata e nell'opinione pubblica, alimentando il dubbio che il biasimo, implicito nella sentenza di condanna, si appunti sulle tendenze omosessuali e sulle idee anarchiche dell'imputato ²¹. Nella sentenza di primo grado, si affermava inoltre come, nelle relazioni interpersonali, sia “di frequente riscontro l'instaurarsi di condizioni di sudditanza psichica mediante la semplice suggestione” ²².

¹⁸ V. Lemme F., 1990

¹⁹ Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza del 30 settembre 1971

²⁰ Corte d'Appello di Roma, sentenza del 28 novembre 1969, p. 2

²¹ Moravia A., Sotto il nome del plagio, Bompiani editore, Milano, 1969

²² Corte d'Assise di Roma, sez. I, sentenza del 14 luglio 1968